n. 33 | 07.09.20

Aggiornamento Professionale Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- **Omessa dichiarazione e responsabilità del professionista**
- **L'ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali a confronto**
- **I profili IVA dei "conti lavoro" – prima parte**
- **La gestione finanziaria post Covid**
- **Decreto Agosto: le novità**

Indice:

Flash di stampa 4

L'Agenzia interpreta 12

Il Giudice ha sentenziato 16

In breve 19

Omessa dichiarazione e responsabilità del professionista 19

L'ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali a confronto 21

L'Approfondimento – 1 26

I profili IVA dei "conti lavoro" – prima parte 26

L'Approfondimento – 2 34

La gestione finanziaria post Covid 34

L'Approfondimento – 3 42

Decreto Agosto: le novità 42

L'angolo Informatico 57

Componenti della rete informativa dello studio 57

Le prossime scadenze 63

Comitato scientifico:

Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa Francesco
Costa Francesco
Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.
Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail. info@sercontel.it

Flash di stampa

Decreto Agosto	IL SOLE 24 ORE 15.08.2020	Tra i vari aspetti più importanti introdotti dal Decreto Agosto si segnalano: - Prolungamento della CIG d'emergenza per altre 18 settimane da usufruire tra il 13.07 e il 31.12; - Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid-19 o dell'esonero dei contributi previdenziali resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi individuali per giustificato motivo oggettivo; - Si estende di 4 mesi la garanzia statale che consente la moratoria sui prestiti per le Pmi; - Sono stati stanziati per il 2021 950 milioni come rifinanziamento del Fondo italiano per la partecipazione italiana agli Ipcei i grandi progetti europei di interesse comune; - Aumento degli assegni di invalidità totale con un importo di 132 milioni per quest'anno e di 400 milioni a regime dal 2021; - Previsto uno nuovo esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro ad esclusione dei premi e contributi Inail che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31.12.2020. Sono esclusi da tale incentivo il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato; - Nuovi interventi sui contratti a termine: nuova deroga al decreto dignità fino a fine anno cioè ferma restando la durata massima di 24 mesi sarà possibile rinnovare o prorogare per massimo 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo; l'altro intervento è l'abrogazione di un comma del

		Decreto Rilancio che imponeva ex lege ai datori di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e di quelli a termine anche in regime di somministrazione di durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa prestata in forza; - Viene inserita la fiscalità di vantaggio al Sud con l'estensione all'Umbria che rientra nei parametri per Pil pro capite e tasso di occupazione. Ne deriva anche un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali (ad esclusione di premi e contributi Inail) a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1.10 – 31.12. Sono esclusi dalle agevolazioni i contratti di lavoro domestico; - Sono stati rinviati al 30.04.2021 i versamenti degli acconti di novembre da parte dei soggetti ISA e dei forfettari che hanno subito nel primo semestre 2020 una perdita di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Proroga credito d'imposta per le locazioni	IL SOLE 24 ORE 15.08.2020	È stato prorogato di un ulteriore mese il credito d'imposta per le locazioni, tale proroga è stata generalizzata e non mirata solo per il settore turistico.
Decreto Agosto: rivalutazione beni d'impresa	IL SOLE 24 ORE 17.08.2020	Il Decreto Agosto ha allargato la gamma di opzioni per la rivalutazione dei beni d'impresa, ed in particolare la scelta per l'efficacia fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap si esercita con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% della maggiore rivalutazione, tale operazione può riguardare i singoli beni immobilizzati e non necessariamente l'intera categoria omogenea cui appartengono.
Tax credit per aumento di capitale	IL SOLE 24 ORE 17.08.2020	Il Decreto Rilancio convertito in Legge 77/2020 (all'art. 26) stabilisce in favore dei soci un credito d'imposta dell'ammontare massimo di € 800.000, pari al 20% delle

		somme versate nel limite di € 2 milioni; per la società che conferisce occorre prendere in considerazione la perdita del bilancio 2020 e calcolare il minore importo tra il 30% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito e il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto senza tenero conto della perdita.
Cessione credito imposta 110% alle banche	ITALIA OGGI 18.08.2020	Unicredit con un'informativa del 14/08/2020 in tema di superbonus 110% ha reso noto che il prezzo di acquisto del credito d'imposta derivante dal Superbonus maturato da persone fisiche e condomini sarà di 102 per ogni 110 mentre sarà di 100 per ogni 110 per le imprese.
Interventi antisismici nei condomini	ITALIA OGGI 18.08.2020	Si rende più facile per i condomìni deliberare l'approvazione degli interventi antisismici che beneficiano del Superbonus 110% sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei proprietari intervenuti in assemblea se questi rappresentano almeno 1/3 del valore dell'edificio. (previsto dall'art. 63 D.L. Agosto)
Aiuti a favore delle imprese	ITALIA OGGI 18.08.2020	Sono previsti aiuti a fondo perduto per i ristoranti italiani che hanno perso almeno il 25% dei ricavi tra marzo e giugno del 2020, con contributi per un minimo di 1.000 euro (per le persone fisiche) e di 2.000 euro (per gli altri soggetti) agli esercizi che operano nei centri storici e che abbiano perso nel solo mese di giugno il 50% del fatturato.
Deduzione forfettaria autotrasportatori 2020	ITALIA OGGI 19.08.2020	Il Dipartimento delle Finanze con la nota 18.08.2020 comunica che per quanto riguarda le deduzioni dal reddito spettanti agli autotrasportatori vengono confermate in misura pari a quelle dell'anno 2019 cioè in € 48 ridotti a € 16,80 per i trasporti nel comune.
Bonus ristrutturazione alberghi e terme nel Decreto Agosto	IL SOLE 24 ORE 19.08.2020	L'art. 79 del Decreto Agosto prevede un credito d'imposta del 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle attività agrituristica e termale e delle

		strutture ricettive all'aria aperta, estendendo l'ambito dell'art. 10 D.L. 83/2014 previsto per le attività ricettive e turistiche.
Sospensione versamenti fiscali	ITALIA OGGI 19.08.2020	Sono fermi fino al 15.10.2020 i versamenti fiscali, notifiche e procedure e le tranche dei piani di rateizzazione così come i controlli sull'adempimento degli obblighi tributari da parte delle pubbliche amministrazioni sui soggetti beneficiari di pagamenti oltre i 5.000 euro. Restano fermi i termini per i pagamenti della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, termine che è fissato al 10.12.2020.
Fattura elettronica e PA	ITALIA OGGI 19.08.2020	Le amministrazioni pubbliche avranno tempo 15 giorni per rifiutare le fatture elettroniche e non potranno respingere quelle che possono essere corrette secondo le disposizioni dell'art. 26 del DPR 633/1972. Questo è quando traspare da parere espresso nel Consiglio di Stato nell'adunanza del 11.06.2020.
Bonus mobili	ITALIA OGGI 21.08.2020	Con una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito è stato chiarito che si ha diritto al bonus mobili in presenza di interventi di manutenzione straordinaria effettuati su una singola unità immobiliare residenziale.
Cumulo sospensione dei termini feriale e da Covid	IL SOLE 24 ORE 22.08.2020	Sono sorti dei dubbi di scadenza degli atti impositivi le numerose norme introdotte nel periodo emergenziale hanno generato un insieme di scadenze diverse a seconda del tipo di provvedimento. L'Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E ha ritenuto cumulabile la sospensione feriale, ma questa interpretazione potrebbe non essere avallata dalla giurisprudenza di legittimità infatti per la Cassazione le sospensioni straordinarie non si cumulano.
Esenzione Irap enti non commerciali	IL SOLE 24 ORE 22.08.2020	L'esenzione da Irap legato al Covid è applicabile agli enti non commerciali anche se l'imposta è determinata esclusivamente con il metodo retributivo (circolare 25/E/20209).

Contributi a fondo perduto per i negozianti dei centri storici	IL SOLE 24 ORE 22.08.2020	L'art. 59 del D.L. 104/2020 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i commercianti e imprese che prestano servizi al pubblico nel centro storico di 20 città.
Accertamenti e notifiche	IL SOLE 24 ORE 24.08.2020	Dopo la sospensione feriale dei termini riprenderanno le attività di controllo e gli accertamenti fiscali. Fino alla fine dell'anno saranno notificati solamente gli atti impositivi caratterizzati da indifferibilità e urgenza quali ad esempio quelli con rilevanza penale e per tutelare il credito erariale. Gli altri atti di accertamento di contestazione di irrogazione delle sanzioni di recupero crediti d'imposta di liquidazione e di rettifica e liquidazione dovranno essere notificati nel 2021 anche se in scadenza il 31.12.2020.
Credito d'imposta sponsorizzazioni	IL SOLE 24 ORE 24.08.2020	Il Decreto Agosto all'art. 81 prevede un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute nel secondo semestre 2020 in campagne pubblicitarie (comprese le sponsorizzazioni) a favore di leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche tranne quelle in regime 398/1991.
Bonus 1.000 euro per i forfettari	ITALIA OGGI 25.08.2020	Con la circolare 25/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i professionisti in regime forfettario dovranno dimostrare il calo del reddito computando i costi effettivi e non applicando la percentuale forfettaria.
Cassa in deroga per sportivi professionisti	IL SOLE 24 ORE 25.08.2020	L'Inps con il messaggio n. 3137/2020 ha reso disponibile sul proprio sito l'applicativo informatico per la trasmissione delle richieste relative alla Cassa integrazione in deroga (Cigd) in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti.
Detrazione 19% veicolo disabili	IL SOLE 24 ORE 26.08.2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il documento aggiornato "le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità". In particolare la detrazione per veicoli è rivolta a non vedenti, sordi e persone con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992) cui

		si aggiungono soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; solo per quest'ultima categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.
Adeguamenti statutari nel Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 26.08.2020	Per quanto riguarda le onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato avranno tempo fino al 31.10.2020 per beneficiare delle modalità semplificate cioè con maggioranze dell'assemblea ordinaria per le delibere per gli adeguamenti degli statuti a disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore. Dopo tale data le modifiche saranno ancora possibili, ma serviranno le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Bando nuove attività in Lombardia	ITALIA OGGI 26.08.2020	La Regione Lombardia ha lanciato il nuovo bando Archè2020 che riconosce un contributo fino a un massimo di 75.000 euro per sostenere l'avvio della attività economiche comprese quelle professionali. Le domande potranno essere presentate dall'11.09.2020 sul sito della regione.
Indennità sportivi di giugno	IL SOLE 24 ORE 28.08.2020	La nota Mef 27.08.2020 ha comunicato che è stato firmato il decreto interministeriale che definisce le modalità di erogazione dell'indennità di 600 euro ai lavoratori sportivi per il mese di giugno (art. 12 Decreto Agosto).
Studio fattibilità superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 01.09.2020	Condomini e proprietari di immobili dovranno procedere con uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica per beneficiare del superbonus 110%. Sarà necessario consultare in Comune le autorizzazioni edilizie e le planimetrie dell'edificio, in seguito si dovranno fare sopralluoghi misurazioni e rilievi oltre a una diagnosi energetica preliminare per essere certi di poter accedere all'agevolazione e rispettare i requisiti minimi previsti. Sono necessarie quindi asseverazioni tecniche, valutazioni sulla congruità delle spese e degli interventi effettuati apporre il visto di conformità in ordine alla correttezza

		documentale e alla effettiva spettanza e misura del bonus.
Bonus pubblicità	IL SOLE 24 ORE 01.09.2020	Dal 01.09 al 30.09 può essere inviata la comunicazione volta a prenotare l'accesso al bonus sugli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis c. 1-ter D.L. 50/2017. Il riferimento è agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiotelevisive. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello presente nel sito dell'AdE.
Detrazione per installazione impianti fotovoltaici	ITALIA OGGI 02.09.2020	Per la fruizione del detrazione del superbonus 110% sulle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è necessaria l'installazione congiunta con almeno uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismica nonché la cessione al Gse dell'energia non consumata ovvero non condivisa per autoconsumo. La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e nel limite di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
Spid per accedere a servizi digitali delle P.A.	ITALIA OGGI 02.09.2020	Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 2721/2020 ha chiarito che dal 15.11.2020 sarà necessario lo Spid per accedere a tutti i propri servizi online tra cui Cliclavoro, CO. Dimissioni volontarie. Da tale data non sarà più possibile utilizzare altre forme di accesso per l'accesso all'Inps.
Superbonus 110%: visto di conformità	ITALIA OGGI 05.09.2020	È previsto un visto di conformità per ogni cessione, l'adempimento con i relativi costi si moltiplica nel caso in cui il credito relativo al superbonus sia ceduto a stati di avanzamento lavori e non in unica soluzione. In molti casi i visti di conformità potrebbero essere tre.
Bollino privacy per beni e servizi	ITALIA OGGI 05.09.2020	È in partenza la certificazione di conformità privacy per prodotti e servizi. Chi rilascerà il certificato a imprese ed enti deve essere accreditato dall'ente Accredia e garantire

		imparzialità e professionalità.
Esclusione dagli appalti pubblici per omesso versamento tasse e contributi	ITALIA OGGI 05.09.2020	Nel caso non siano stati ottemperati gli obblighi di versamento di tasse o contributi da parte di imprese o professionisti vige l'esclusione alla partecipazione ad appalti pubblici. L'esclusione può essere proposta dalla stazione appaltante anche nel caso in cui gli accertamenti siano non definitivi e qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione.

L'Agenzia interpreta

Superbonus 110%	PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE N. 283847 CIRCOLARE N. 24/E DEL 08.08.2020	Con il provvedimento e la circolare citati l'Agenzia delle Entrate completa il quadro normativo necessario per la partenza delle operazioni collegate alla maxi-detrazione del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. In particolare la circolare 24/E illustra ampiamente l'individuazione del titolo di possesso o della detenzione dell'immobile che le persone fisiche che sostengono le spese agevolabili devono avere al momento di avvio o almeno del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Più precisamente costituiscono idoneo titolo per le persone fisiche all'accesso al superbonus il possesso dell'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimenti come usufrutto, uso, abitazione o superficie. È possibile accedere al superbonus anche detenendo l'immobile in base a un contratto di locazione anche finanziaria o di comodato regolarmente registrato, ed ovviamente consenso da parte del proprietario per l'esecuzione dei lavori.
Fringe benefit veicoli aziendali	RISOLUZIONE N. 46/E DEL 14.08.2020	Introduzione con la risoluzione in oggetto di nuovi calcoli del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti ed amministratori; con l'aggancio ai valori di emissione di anidride carbonica e la connessa valorizzazione forfettaria si applica solo ai veicoli di nuova immatricolazione dal 01.07.2020.
Esecuzione di terzi nella rottamazione-ter	RISPOSTA N. 266 DEL 17.08.2020	L'Agenzia delle Entrate con tale risposta revoca la precedente risposta del 12.08.2020 n. 263 affermando che il pagamento della prima rata della rottamazione-ter non determina l'estinzione della procedura esecutiva attivata da terzi, nella quale l'Agenzia

		delle Entrate-riscossione è intervenuta, ma semplicemente l'inattività del titolo esecutivo originario.
Spettacoli rinviati non soggetti all'imposta sugli intrattenimenti	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 14 DEL 17.08.2020	È stabilito dal principio citato che gli spettacoli rinviati non rientrano fra le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti; e chiarisce che alle manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata non può essere applicato l'art. 6 c. 3 DPR 544/1999 in materia di attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti.
Bonus facciate	INTERPELLO N. 185 DEL 12.06.2020	Viene allargato il bonus facciate, sono ammesse all'agevolazione anche le spese per le opere accessorie e i lavori sull'involucro esterno. Le spese sostenute per i lavori di restauro della facciata esterna, dei balconi e per terrazzi a livello che fornisce l'affaccio o proiezione esterna all'edificio sono ammesse al bonus. Rientrano inoltre nel bonus gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate ed anche le spese sostenute per le opere accessione che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili comprese anche quelle per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali.
Stralcio del saldo Irap 2019	CIRCOLARE N. 25/E DEL 20.08.2020	È previsto dalla circolare indicato lo stralcio del saldo Irap 2019 per i soggetti con ricavi inferiori a 250 milioni si applica all'importo lordo dell'eccedenza a credito riportata dall'esercizio precedente e costituisce aiuto da riportare nel quadro IS della dichiarazione.
Cessione ecobonus	INTERPELLI N. 1-25-126-138-139-249	Per quanto riguarda l'ecobonus è possibile cedere il credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica della società che esegue gli interventi. L'ecobonus spetta per le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e miglioramento termico dell'edificio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Fatture emesse senza Iva e rivalsa	INTERPELLO N. 267 DEL 21.08.2020	Con la presenza di ravvedimento operoso sulle fatture emesse erroneamente senza esposizione dell'IVA il cedente può esercitare il proprio diritto di rivalsa sul cessionario e quest'ultimo può detrarre l'imposta ma questo solo applicando le ordinarie regole e tempistica dell'art. 19 DPR 633/1972.
Iva ridotta per l'installazione delle colonnine di ricarica	INTERPELLO N. 218 DEL 14/07/2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici a uso privato non beneficia di agevolazioni Iva a meno che non avvenga nel contesto di interventi edilizi per i quali e possibile applicare un'aliquota ridotta.
Compravendite immobiliari e tassazione indiretta	INTERPELLO N. 276 E 277 DEL 26/08/2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle compravendite di immobili tramite le risposte agli interpelli citati.
Reddito da locazione breve	INTERPELLO N. 278 DEL 26/08/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la locazione breve genera reddito d'impresa solo quando è organizzata in forma d'impresa, ossia quando oltre alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti anche servizi aggiuntivi (es. somministrazione di pasti, concessione di auto a noleggio o guide turistiche).
Codice tributo per il credito d'imposta sulle commissioni dei Pos	RISOLUZIONE N. 48/E/2020 DEL 31/08/2020	L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6919" per utilizzare il credito d'imposta sulle commissioni del Pos (introdotto dal D.L. 124/2019).
Bonus facciate e interventi sui balconi	INTERPELLO N. 289/2020 DEL 31/08/2020	L'Agenzia delle ha chiarito che si può beneficiare del bonus facciate anche per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, sugli elementi costitutivi dei balconi affacciati su una strada pubblica.
Tempistiche per il visto di conformità	INTERPELLO N. 292/2020	L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che è legittimo apporre il visto di conformità

per rimborso Iva	DEL 31/08/2020	Iva anche oltre il termine di presentazione sulla dichiarazione integrativa pe ottenere il rimborso.
Condominio e detrazioni edilizie differenti	INTERPELLO N. 294/2020 RISOLUZIONE N. 49/E/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se si attuano interventi in condominio caratterizzati da requisiti tecnici che consentono di beneficiare di 2 diverse fattispecie agevolabili ogni condominio può scegliere di applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.
Bonus facciate allargato il perimetro	INTERPELLO N. 296/2020 DEL 01/09/2020	L'Agenzia delle Entrate sostiene che è possibile beneficiare del bonus facciate per interventi sull'intero perimetro esterno del fabbricato condominiale comprese le facciate solo parzialmente visibili dalla strada.
Cessioni IntraUE	INTERPELLO N. 305/2020 DEL 03/09/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione intracomunitaria non può essere fatturata cautelativamente con l'addebito dell'Iva, riservandosi di stornare successivamente l'imposta dei beni nello Stato membro di destinazione, non rientrando questa ipotesi tra quelle per le quali è prevista la nota di variazione in diminuzione.

Il Giudice ha sentenziato

Rimborsi chilometrici dello studio associato	C.T.P. REGGIO EMILIA SENTENZA N. 137/02/2020	La C.T.P. di Reggio Emilia con la sentenza citata ha stabilito cha ai rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi professionali agli associati, quando utilizzano la propria auto per delle trasferte di lavoro si applica l'art. 164 c. 1 lett. b) del Tuir secondo cui la deducibilità dei costi relativi è consentita nella misura del 20% e limitatamente a un solo veicolo per ogni associato.
Fatture inesistenti	C.T.R. LOMBARDIA SENTENZA N. 1158/23/2020	La C.T.R. della Lombardia con la sentenza indicata ha stabilito che le società unipersonali con giro d'affari "spropositato" rispetto alla consistenza patrimoniale e con ubicazioni della sede in locali incompatibili con lo svolgimento dell'attività e infine con infedeltà fiscale dei fornitori della merce tali elementi sono validi a creare per lo meno un principio di presunzione a carico dell'acquirente in merito alla consapevolezza d'essere entrato in un giro fraudolento. Da qui ne viene l'indetraibilità dell'IVA sulle fatture registrate in relazione ad acquisti che vengono qualificati come soggettivamente inesistenti.
Ammissibile il ricorso privo di iscrizione a ruolo	C.T.R. LAZIO SENTENZA N. 1366/11/2020	La C.T.R. del Lazio ha stabilito che è ammissibile il ricorso privo di iscrizione a ruolo; nella presentazione cartacea il mancato deposito della nota non è causa di inammissibilità questo a maggior ragione nel processo tributario telematico.
Cessione area lottizzata	C.T.P. BRESCIA SENTENZA N. 158/2/2020	Non viene considerato reddito d'impresa occasionale la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno lottizzato, in assenza di una sistematica gestione organizzata delle attività effettuate. Quindi la pura pianificazione delle spese da sostenere per la lottizzazione di un'area, oltre alla presentazione della domanda di autorizzazione alla

		lottizzazione del terreno e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e la cessione di parte delle aree al Comune e la successiva cessione del terreno inserito in una lottizzazione non sono elementi di indizio di attività d'impresa.
Sforamento limite massimo crediti d'imposta compensabili	CASSAZIONE ORDINANZA N. 13396 DEL 01.07.2020	Il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e quindi viene giustamente sanzionato.
Autovettura in leasing e indice capacità contributiva	CASSAZIONE ORDINANZA N. 15900 DEL 24.07.2020	La Cassazione ha stabilito con la sentenza citata che l'autovettura detenuta in leasing può essere indice di capacità contributiva.
Giacenze vendite in nero	C.T.R. LOMBARDIA N. 1222 DEL 24.06.2020	La C.T.R. della Lombardia ha stabilito che il fisco quando ritiene che siano state poste in essere vendite in nero dovrebbe preoccuparsi anche di svolgere una verifica sulle movimentazioni fisiche intervenute sulle merci in giacenza.
Responsabilità solidale limitata verso il lavoratore	CASSAZIONE SENTENZA N. 15977 DEL 27.07.2020	La Cassazione ha affermato che dove due datori di lavoro siano entrambi condannati a versare al lavoratore le differenze retributive per rilevata sussistenza del rapporto di lavoro di tipo subordinato non si applica il principio di responsabilità solidale se il dipendente effettua due distinti ricorsi e il giudice stabilisce che non vi sia l'ipotesi di trasferimento di azienda.
Significatività della ricostruzione induttiva con studi di settore	CASSAZIONE SENTENZA N. 12304 DEL 23.06.2020	La Cassazione ha affermato che quando una valida ricostruzione induttiva dei redditi è basata esclusivamente sullo scostamento degli studi di settore è significativa solo quando lo scostamento tra i valori dichiarati a quelli accertati è superiore al 10%.
Lettera licenziamento e	CASSAZIONE SENTENZA	La Cassazione ha espresso il principio in base al quale nella lettera di

ricollocazione del lavoratore	N. 16795 DEL 06.08.2020	licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è richiesta al datore di lavoro l'indicazione per iscritto, oltre ai motivi che giustificano il recesso, dell'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni all'interno della compagine aziendale.
Motivazione del calcolo degli interessi nella cartella di pagamento	C.T.P. REGGIO EMILIA SENTENZA N. 174/2/2020 DEL 26.08.2020	La C.T.P. di Reggio Emilia ha previsto che in rispetto all'obbligo stabilito dallo Statuto del contribuente, la cartella di pagamento deve essere motivata anche in relazione al calcolo degli interessi maturati sul debito tributario.
Condanna per dichiarazione infedele	CASSAZIONE SENTENZA N. 24589 DEL 31.08.2020	La Cassazione ha affermato che è soggetto alla sanzione penale per dichiarazione infedele anche il soggetto che ha già versato le rate del ravvedimento operoso a processo già aperto.
Obbligo di conservazione delle scritture contabili	CASSAZIONE ORDINANZA N. 16752/2020	La Cassazione ha affermato che in caso si contestazione dei costi, il contribuente ha l'onere di fornire idonea documentazione giustificativa anche se gli stessi sono stati sostenuti da oltre 10 anni. L'obbligo di conservazione dei documenti fiscali sino al termine del potere di accertamento prevale sull'obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c.
Vincite al casinò da dichiarare	CASSAZIONE SENTENZA N. 24589/2020	La Cassazione ha condannato penalmente il contribuente che non ha dichiarato le vincite al Casinò di Montecarlo che costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo imposta senza alcuna deduzione o ritenuta alla fonte.
Accertamento redditi del socio prima dei 60 giorni dall'ispezione in azienda	CASSAZIONE ORDINANZA N. 18383 DEL 04.09.2020	È legittimo l'accertamento fiscale emesso nei confronti del socio prima di 60 giorni dall'ispezione in azienda che presumere un reddito maggiore dell'imprenditore. Le garanzia dello statuto si estendono solo alla Srl.

In breve

Omessa dichiarazione e responsabilità del professionista

di Francesco Costa

Analizziamo di seguito la sentenza della Cassazione n. 16469/2020 sulla responsabilità del commercialista e del contribuente nel caso di omissione di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nello specifico un contribuente condannato per evasione fiscale ricorreva in Cassazione con sentenza avversa della Corte di Appello di Milano, proclamando la propria innocenza in quanto aveva conferito l'incarico ad un professionsita che tuttavia pur avendo ricevuto regolare mandato aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi del contribuente esponendolo alle conseguenze previste dalla normativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando così la condanna del contribuente.

Tale rigetto deriva innanzitutto dal fatto che in tema di reati tributari la prova del dolo specifico di evasione del delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 può essere ricavata dall'importanza del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza da parte del soggetto obbligato dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Cassazione n. 18936/2016). C'è quindi un elemento soggettivo che integrato alla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illeceità del fine e del mezzo.

Il soggetto deve non soltanto aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è corrisposta un'evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita.

Secondo la giurisprudenza neppure se il contribuente da affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi, esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Si tratta infatti di un reato omissivo proprio che la norma tributaria considera come personale ed indelegabile al relativo dovere. La prova del dolo specifico di evasione dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per

quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Cass. Sez. III sentenza n. 37856 del 18.06.2015).

Il secondo aspetto da considerare, la Corte di Cassazione in tema di dichiarazioni fiscali attribuisce al contribuente l'obbligo di vigilare sull'operato del professionista il quale ha il solo affidamento dell'incarico per la presentazione in via telematica della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. L'esclusione della responsabilità del contribuente può manifestarsi nel caso di comportamento fraudolento da parte del professionista. (Cassazione Penale Sentenza n. 16469 del 28.02.2020)

L'ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali a confronto

di Alberto De Stefani

L'ammortamento, ossia quella procedura che consente di ripartire il costo di un'immobilizzazione durante la sua vita utile stimata, è regolamentato da una disciplina civilistica (articolo 2426, comma 1 del Codice Civile) e da una fiscale (articolo 102, commi 1, 2, 4 e 5 del TUIR).

È quindi possibile che durante la redazione della dichiarazione dei redditi, sia necessario apportare delle variazioni in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, dove la disciplina civilistica si discosta da quella fiscale.

Le principali differenze tra il codice civile e il TUIR si verificano in questi casi:

1) inizio della procedura di ammortamento;
2) aliquota ridotta al primo anno di ammortamento fiscale;
3) deduzione integrale ed immediata dal reddito d'impresa dei cespiti con un costo unitario inferiore ad euro 516,46;
4) durata del piano di ammortamento.

Vediamo nel dettaglio ogni singolo caso.

1) Inizio della procedura di ammortamento

Principio Contabile Oic 16, par. 61	Articolo 102, c. 1 TUIR
"*l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso*".	"*le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione*".

Già da una prima lettura, risulta chiaro che secondo la disciplina civilistica, è necessario ammortizzare i beni strumentali, anche se non ancora entrati in funzione, dal momento in cui risultano pronti per l'uso.

Nel caso molto frequente in cui il momento di entrata in funzione del bene non coincide con quello della sua effettiva disponibilità, si deve effettuare una variazione in aumento, da rilevare nella dichiarazione dei redditi, perché altrimenti la quota civilistica di ammortamento non è deducibile da un punto di vista fiscale.

2) La prima quota di ammortamento

Principio contabile Oic 16, par. 61	Articolo 102, c.2 TUIR
"*la regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso*"	La quota di ammortamento deducibile per il primo esercizio è ridotta alla metà

È possibile che si verifichino delle divergenze tra la disciplina civile e quella fiscale, soprattutto nel caso in cui l'acquisto del bene venga effettuato all'inizio o alle fine dell'anno. Ai fini civilistici è possibile calcolare la quota di ammortamento attraverso il prorata temporis.

Acquisto del bene strumentale nel corso del primo o ultimo trimestre	Quota civilistica (prorata temporis) > quota fiscale (aliquota ridotta della metà)	è possibile dedurre l'importo civile fino a concorrenza di quella fiscale
	Quota civilistica (prorata temporis) < quota fiscale (aliquota ridotta della metà)	si deduce la quota civilistica
Acquisto del bene nel secondo o terzo trimestre	Aliquota civilistica ridotta alla metà (Non si creano differenze tra la due discipline)	

3) Beni di importo unitario inferiore a 516,46 euro

Codice civile – Principio contabile Oic 16	Articolo 102, c. 5 TUIR

Non disciplinato	Deduzione integrale dei beni e delle spese di acquisizione di importo inferiore a 516,46 euro

Questo caso è molto particolare, perché mentre il TUIR consente di dedurre integralmente e immediatamente questa spesa, il Codice Civile non indica un limite al di sotto del quale è possibile imputare a conto economico il costo del bene acquistato nell'esercizio.

La contraddizione la troviamo all'interno dello stesso TUIR. Non sarebbe infatti possibile applicare la disposizione dell'articolo 102, c. 5 che mi permette di dedurre interamente il costo di tali beni, in quanto l'articolo 109, c. 4 dello stesso TUIR sancisce che *"le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nelle misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza".* In poche parole, imputando a conto economico solamente la prima quota di ammortamento non è possibile dedurre dal reddito l'ammortamento integrale del bene.

Per poter risolvere la questione e ricordando che l'articolo 2423, c. 4, del Codice Civile stabilisce che, con riguardo alla rilevanza, "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*", è possibile imputare totalmente il costo del bene a conto economico. In questo non si avranno differenza il civile e il fiscale.

4) *Differenze relative alla durata del piano di ammortamento*

La differenza della durata del piano di ammortamento incide per forza di cosa anche sul calcolo della quota di ammortamento deducibile nell'anno.

Principio Contabile OIC 16	Articolo 83 TUIR – articolo 102 TUIR
Per un corretto piano di ammortamento è necessario conoscere: • Il valore da ammortizzare (costo storico – valore residuo); • Residua possibilità di utilizzazione (durata economica);	"*La deduzione* [delle quote di ammortamento] *è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato*

• Metodo di ammortamento	*nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio*".

Dalla tabella risulta chiaro che il legislatore ha voluto fissare dei limiti di deducibilità delle quote di ammortamento, in modo da permettere la deduzione del costo dell'immobilizzazione in maniere costante e non nel più breve tempo possibile per ottenere un minor reddito.

Da un punto di vista operativo, l'impresa deve ammortizzare i beni in base alle previsioni contenute nel Principio Contabile OIC 16 per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica (articolo 2426 Codice Civile, c. 1, punto 2). In seguito, ottenuto quindi il piano di ammortamento civile, mettere a confronto l'importo della quota di ammortamento calcolata con l'importo massimo deducibile previsto dalle aliquote fiscali elencate al DM. 31.12.1988.

Da questo confronto possono emergere tre diverse ipotesi:

1. quota civilistica < quota prevista dalle aliquote del D.M. 31.12.1988;
2. quota civilistica = quota prevista dalle aliquote del D.M. 31.12.1988;
3. la quota civilistica > quota prevista dalle aliquote del D.M. 31.12.1988.

Nel primo e nel secondo caso, la quota calcolata secondo le regole civilistiche, è interamente deducibile, in quanto la stessa trova piena capienza nell'importo fiscale.

Nel terzo caso è invece necessario rilevare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento, in quanto è possibile dedurre solo parzialmente la quota di ammortamento civile.

Infine, la gestione delle differenze che possono emergere applicando la normativa civile rispetto a quello fiscale, possono essere diverse a seconda della natura del contribuente.

Nello specifico, i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, dove quindi vengono riconosciuti ai fini fiscali i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale utilizzati in bilancio per iscrivere i beni materiali, non riscontrano differenze tra le due discipline, in quanto il comportamento contabile è lo stesso di quello fiscale. Tale principio non opera comunque con riguardo ai valori di bilancio di natura valutativa. In questo caso occorre quindi gestire la differenza con le solite variazioni.

I soggetti che invece applicano il principio di derivazione semplice seguono le regole del doppio binario e hanno quindi l'obbligo di gestire i disallineamenti tramite variazioni in aumento e in diminuzione.

L'Approfondimento – 1

I profili IVA dei "conti lavoro" – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

In presenza di scambi commerciali con l'estero è necessario prestare particolare attenzione alle problematiche IVA connesse alle ipotesi di trasferimento beni in conto lavoro in un altro Stato comunitario o extra comunitario.

È noto, infatti, se:

- la lavorazione del bene è eseguita in uno Stato comunitario e al termine della prestazione è ritrasferita nel Paese di origine opera un regime sospensivo dell'IVA, che esclude la possibilità di equiparare il trasferimento dei beni in conto lavoro ad una cessione intracomunitaria. Equiparazione che comporterebbe, talaltro, l'obbligo di aprire preventivamente una posizione IVA nel Paese di destinazione per poter rilevare il corrispondente acquisto intracomunitario;
- la lavorazione dei beni avviene al di fuori della comunità europea si deve individuare la corretta procedura di esportazione da adottare, posto che sussiste una specifica modalità di reimportazione al termine della lavorazione, che varia a seconda che si tratti di esportazioni:
  - ✓ temporanee e definitive, senza passaggio della proprietà;
  - ✓ temporanee e definitive, con passaggio della proprietà;
  - ✓ temporanee.

LA LAVORAZIONE DI BENI IN PAESI COMUNITARI

Come stabilito dall'art. 17, § 1 della Direttiva n. 2006/112/CE "***È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro***".

Sempre per la disciplina comunitaria oggetto del trasferimento può essere, inoltre, qualsiasi bene mobile materiale, che per esigenze d'impresa viene spedito/trasportato da un Paese UE di partenza ad un Paese UE di arrivo.

Parimenti alla normativa comunitaria, l'ordinamento tributario domestico considera intracomunitari, ovvero imponibili nello Stato di destinazione i cosiddetti "***trasferimenti a sé stessi***".

In particolare, a norma:

- dell'art. 38, comma 3, lett. a) del DL n. 331/1993 costituisce acquisto intracomunitario "***la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro***";
- dell'art. 41, comma 2, lett. c) del DL n. 331/1993 configura una cessione intracomunitaria "***l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti***".

NORMATIVA COMUNITARIA - OPERAZIONI NON ASSIMILABILI AD UN TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO A "SE STESSI"

Per espressa previsione normativa alcune tipologie di operazioni non danno luogo ad un trasferimento di beni a destinazione in altro Stato UE e, per questi motivi, non sono assoggettabili alla tassazione prevista per le operazioni intracomunitarie. In pratica, queste operazioni non sono fiscalmente imponibili nel Paese UE di destinazione del bene.

Premesso ciò, rileviamo che a norma dell'art. 17, § 2, lett. f), g) e h) della Direttiva IVA "***Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:***

f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi

fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

h) ***la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione***".

Normativa nazionale - operazioni non assimilabili ad un trasferimento intracomunitario a "se stessi"

La disciplina comunitaria in tema di operazioni che non possono configurare un trasferimento comunitario a "***se stessi***" è stata recepita dal nostro ordinamento dall'art. 38, comma 5, lett. a) e dall'art. 41, comma 3 del DL n. 331/1993. Più precisamente:

- ai sensi dell'art. 38, comma 5 lett. a) del DL n. 331/1993 è stato previsto che "***Non costituiscono acquisti intracomunitari:***
  - ✓ ***l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lett. h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16.7.1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25.7.1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza;***
  - ✓ ***l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali***";
- a norma dell'art. 41, comma 3 del DL n. 331/1993 è stato sancito che non è assimilabile ad una cessione imponibile il trasferimento in altro Paese UE di beni:
  - ✓ oggetto di perizie o di operazioni "***di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art, 38, comma 5, lett. a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato***",
  - ✓ "***per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali***".

Di seguito una breve tabella riepilogativa

Un regime di sospensione d'imposta opera per i trasferimenti intra UE di:
• beni oggetto di perizia o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati, ovvero spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato comunitario di origine.
• beni utilizzati temporaneamente per l'esecuzione di prestazioni. Si pensi ad esempio al noleggio, alla locazione, al comodato, etc..
• beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. Si faccia riferimento ad esempio alla tentata vendita, alle fiere mercato, etc..

IL REGIME DI SOSPENSIONE IVA PER I TRASFERIMENTI INTRA UE A SCOPO DI LAVORAZIONE

Norma di riferimento per i trasferimenti di beni intra-UE a scopo di lavorazione è l'art. 13 della Legge n. 115/2015[1], che modificando l'art. 38, comma 5, lett. a) e l'art. 41, comma 3 del DL n. 331/1993 ha introdotto un regime di sospensione d'imposta per i movimenti all'interno della comunità europea di beni:

- oggetto di perizia o di lavorazione;
- che al termine della prestazione sono trasportati/spediti nello Stato UE di origine.

Come si anticipava, non costituisce, infatti:

- un acquisto intracomunitario, rilevante ai fini IVA in Italia, l'introduzione nel territorio nazionale di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel Paese UE di origine;
- una cessione intracomunitaria, rilevante ai fini IVA in Italia, l'invio nel territorio di un altro Paese UE di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato.

Nella sottostante riportiamo alcuni chiarimenti utili per qualificare le perizie, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali.

Prestazioni	Descrizione
Perizie	Trattasi di tutte quelle prestazioni necessarie per individuare oggettivamente beni mobili materiali e immobili, in relazione: al valore, alla quantità, alla qualità. Nell'ambito di queste prestazioni assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico-scientifici, che non possono essere presi a riferimento per valutare altri elementi della stessa specie.
Operazioni di perfezionamento	Trattasi di prestazioni che riguardano: • la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro

[1] **Meglio conosciuta come Legge Europea 2014.**

	adattamento ad altre merci; • la trasformazione di merci; • la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto; • l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione.
Manipolazioni usuali	Trattasi di prestazioni dirette a: • garantire la conservazione; • migliorare la presentazione o la qualità commerciale; • preparare i beni per la distribuzione o la rivendita

LA MODIFICA DELLA NORMATIVA INTERNA

Modificando la normativa il Legislatore italiano si è allineato alla disciplina comunitaria, che all'art. 17, § 2, lett. f) della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che il principio di imposizione nello Stato membro di destinazione non si applica quando:

- la prestazione del servizio resa al soggetto passivo ha per oggetto lavori (perizia, lavorazione o manipolazione) riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene;
- una volta terminati i lavori il bene viene rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito/trasportato.

Prima della modifica legislativa la disciplina interna non richiedeva che i beni oggetto di perizia o di lavorazione fossero ritrasferiti o rispediti nel Paese di origine. In particolare, nel previgente:

- art. 38, comma 5, lett. a) del DL n. 331/1993, che regolamentava i trasferimenti in "***entrata***", la successiva destinazione dei beni lavorati risultava del tutto irrilevante. I beni al termine dei lavori potevano, infatti, essere inviati indistintamente nel Paese di origine, in altro Paese membro o in un Paese extra-UE;
- art. 41, comma 3 del DL n. 331/1993, che regolamentava i trasferimenti in "***uscita***" non era previsto nessun vincolo per il successivo trasferimento/spedizione dei beni oggetto di perizia o di lavorazione. Di fatto la deroga normativa operava indipendentemente dal luogo di destinazione dei beni risultanti al termine della lavorazione.

Nella sottostante prospetto mettiamo a confronto la vecchia normativa e la nuova normativa.

Norma di riferimento	Disposizione ante-riforma	Disposizione post-riforma
Art. 38, comma 5, lett. a)	*Non costituisce acquisto*	*Non costituisce acquisto intracomunitario,*

del DL n. 331/1993	*intracomunitario, imponibile in Italia, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o, per suo conto, in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione*	*imponibile in Italia, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza*
Art. 41, comma 3 del DL n. 331/1993	*Non costituisce cessione intracomunitaria, non imponibile in Italia, l'invio di beni in altro Stato membro, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali*	*Non costituisce cessione intracomunitaria, non imponibile in Italia, l'invio di beni in altro Stato membro, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d'imposta in Italia*

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CAUSE C-606/12 E C-607/12 DEL 6.3.2014

Con sentenza di cui alle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 14.3.2014 la Corte di Giustizia europea ha sancito l'illegittimità della normativa interna e contestualmente ha avviato la fase precontenziosa contro lo Stato italiano.

A parere dei giudici comunitari il trasferimento del bene lavorato al Paese Membro di origine è "***conditio sine qua non***" per poter applicare il regime sospensivo IVA. Diversamente si rientrerebbe, infatti, nell'ipotesi del trasferimento "***a sé stessi***", che richiede l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione.

LA DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Come osservato da Assonime nella circolare n. 2 del 29.1.2016 la mancanza nella Legge n. 115/2015 di una data di decorrenza della nuova normativa porta a ritenere valida l'applicazione del principio ex art. 3 comma 1 dello Statuto del contribuente. In particolare, la citata norma nel richiamare i tributi periodici, di cui l'IVA fa parte, afferma che "***le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono***".

Ricordando, inoltre, che le modifiche apportate non sono di tipo procedurale, dato che incidono sulla qualificazione sostanziale delle operazioni, è plausibile ritenere che le novità introdotte dalla Legge n. 115/2016 siano entrate a regime con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2016. Osserviamo, in ogni caso, che gli operatori potevano avvalersi delle nuove regole anche prima del 2016. Le disposizioni comunitarie,

infatti, erano talmente precise e dettagliate da poter essere direttamente applicate nell'ordinamento interno.

BENI OGGETTO DI PERIZIE O LAVORAZIONI TRASFERITI IN ALTRO PAESE MEMBRO

Presentiamo nella sottostante tabella alcune situazioni e i contestuali comportamenti da tenere nel caso di beni oggetto di perizia o di lavorazione trasferiti dall'Italia in altro Stato membro.

Casi ipotizzabili	Corretti comportamenti da tenere
Al termine della prestazione (perizia o lavorazione) i beni vengono ritrasferiti al committente italiano.	Si applica la normativa già in vigore prima delle modifiche apportate dall'art. 13 della Legge n. 115/2015. In buona sostanza il trasferimento dall'Italia verso lo Stato membro di destinazione beneficia del regime sospensivo e il soggetto nazionale non è tenuto a identificarsi ai fini IVA in tale Stato.
Al termine della prestazione (perizia o lavorazione) i beni vengono inviati in un diverso Stato membro o in uno Stato extra-UE.	Il trasferimento dall'Italia dei beni verso lo Stato membro di destinazione genera contemporaneamente una: • cessione intracomunitaria non imponibile; • acquisizione intracomunitaria effettuata dalla posizione IVA del soggetto nazionale. Il trasferimento del bene nello Stato membro o in uno Stato extra UE al termine della prestazione (perizia o lavorazione) richiede di essere fatturato tramite la posizione IVA locale del soggetto italiano, applicando il regime proprio delle cessioni intracomunitarie o delle cessioni all'esportazione.
Al termine della prestazione (perizia o lavorazione) i beni vengono ceduti nello Stato membro in cui è stata eseguita la perizia o la lavorazione.	Il trasferimento dall'Italia dei beni verso lo Stato membro di destinazione genera contemporaneamente una: • cessione intracomunitaria non imponibile; • acquisizione intracomunitaria effettuata dalla posizione IVA del soggetto nazionale. La cessione del bene al termine della prestazione (perizia o lavorazione) non è territorialmente rilevante in Italia. Pertanto, la cessione deve essere assoggettata ad IVA nello Paese UE in cui si trova il bene, previa apertura di una posizione IVA in detto Stato, necessaria per poter effettuare l'acquisto intracomunitario dei beni oggetto della prestazione.

Segnaliamo, infine, che il principio ex art. 17, § 3 della Direttiva IVA, in base al quale i beni si considerano traferiti a destinazione nel Paese UE in cui cessa di essere soddisfatta la condizione che consente di qualificare gli invii come trasferimenti esclusi da IVA, porta a ritenere che, laddove cambiasse l'operazione iniziale, si pensi ad esempio a beni che al termine della lavorazione non vengono ritrasferiti in Italia, ma vengono spediti in altro Paese UE o extra UE, il trasferimento originario, effettuato in regime di sospensione IVA, configuri:

- una cessione intracomunitaria non imponibile in Italia;

- una acquisizione intracomunitaria nello Stato UE in cui è stata effettuata la perizia o lavorazione del bene, previa identificazione del soggetto italiano.

L'Approfondimento – 2

La gestione finanziaria post Covid

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Passata, almeno si spera, la fase acuta dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, le imprese si trovano ora a fronteggiare le necessità finanziarie che si sono presentate alla ripresa della piena attività e che si paleseranno nei prossimi mesi.

In tale contesto la determinazione quanto più precisa del fabbisogno finanziario futuro e l'individuazione dei relativi strumenti di copertura, assumono – evidentemente - prioritaria rilevanza; ciò anche in considerazione delle misure straordinarie introdotte attraverso gli interventi legislativi che si sono susseguiti in questo periodo.

Certamente il primo passo in questo senso è comprendere quanto differente sia la gestione di un'impresa dal punto di vista contabile, ivi compresa la redazione del bilancio, rispetto a quella finanziaria e da quali diverse prospettive temporali queste siano caratterizzate.

Infatti, mentre la prima si pone l'obiettivo di ricostruire in maniera veritiera e corretta i fatti della gestione caratteristica a consuntivo, la seconda ha quale scopo la previsione del futuro fabbisogno finanziario e l'analisi degli strumenti che dovranno essere utilizzati per fornirne copertura.

In questo momento storico e – a parere di chi scrive – più in generale in futuro, occorre prediligere la gestione finanziaria di un'azienda in luogo di quella in grado di soddisfare esclusivamente le necessità del momento, senza considerare gli eventi futuri e gli effetti che questi stessi produrranno.

E' oltremodo necessario evidenziare come questo momento di grande difficoltà non possa essere affrontato facendo ricorso ai medesimi strumenti che furono utilizzati all'indomani dello scoppio della crisi finanziaria del 2008; ora la situazione è a tal punto diversa da risultare finanche difficilmente confrontabile.

A differenza del passato infatti, nella maggior parte dei casi, mettere in discussione il modello di business delle imprese potrebbe risultare addirittura inutile; qui si tratta di capire fino in fondo la capacità delle imprese di far fronte alla drastica riduzione di ricavi che caratterizzerà certamente il 2020 e, con tutta probabilità, gli anni a seguire.

E' senza dubbio necessario non limitarsi a considerare il "post-Covid" come un momento di mera difficoltà finanziaria transitoria legata alla carenza di ricavi, bensì considerare e

quantificare le risorse a disposizione e quelle che mancheranno e, per queste ultime, pianificarne le coperture.

La questione è che questo processo dovrà essere attivato non solamente dalle aziende di più grandi dimensioni, certamente avvezze a tali procedure di controllo e pianificazione, ma anche dalle piccole e micro imprese che invece hanno sempre vissuto il "quotidiano".

L'obiettivo di questo intervento è quello quindi di identificare i metodi previsionali e gestionali del fabbisogno finanziario, di semplice ed immediata applicazione, che potranno essere utilizzati anche da realtà meno complesse.

I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI A CONSUNTIVO

Come noto la revisione del principio contabile OIC 10, successivo all'emanazione del D. Lgs. 139/2015, ha introdotto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario solo per le società che redigono il bilancio ordinario; sono pertanto esclusi da tale vincolo le compagini che redigono il bilancio abbreviato ed ancor più le micro-imprese.

In ogni caso l'articolo 2425-*ter* c.c. stabilisce che il Rendiconto finanziario dettagli i flussi attribuibili alla:

- ✓ gestione operativa: ciclo delle materie prime e loro trasformazione e successiva vendita;
- ✓ investimento: acquisto e cessione di risorse immobilizzate ovvero destinate a produrre reddito per più di un esercizio;
- ✓ finanziamento: rapporti dell'impresa con il mercato finanziario che per le pmi riguarda tipicamente gli istituti di credito e le società di leasing e di factoring.

ESEMPIO 1:

Disponibilità liquide iniziali	**8.000**			
Variazione disp. Liquide	7.000	Di cui:		
Disponibilità liquide finali	**15.000**	Attività operativa		18.000
		Attività degli investimenti	-	5.000
		Attività dei finanziamenti	-	4.000

Lo schema mira a quantificare a consuntivo le variazioni nelle disponibilità liquide intervenute nel corso dell'esercizio con identificazione delle tre aree gestionali che hanno concorso alla determinazione del loro ammontare finale.

Evidentemente nell'esempio sopra riportato è evidenziata una situazione di equilibrio caratterizzato da un aumento di liquidità dovuto esclusivamente alla capacità dell'azienda

di produrre reddito che, peraltro, è stato utilizzato – quota parte - per nuovi investimenti (€. 5.000) e per rimborsare i finanziamenti pre-esistenti (€. 4.000).

La stessa situazione può essere rappresentata utilizzando anche il seguente schema, forse più funzionale e di maggior dettaglio rispetto la dinamica sottostante le movimentazioni:

DESCRIZIONE	IMPORTO
EBITDA	20.000
- Variazione capitale circolante commerciale	(2.000)
Flusso gestione corrente	**18.000**
- Investimenti	(6.000)
+ Disinvestimenti	1.000
Flusso gestione operativa lordo	**13.000**
Imposte pagate	(3.000)
Flusso gestione operativa netto	**10.000**
+ Interessi netti	1.000
- Finanziamenti/rimborsi	(4.000)
Dividendi	-
Aumento di capitale/acquisto azioni proprie	-
Flusso netto = variazione disponibilità liquide	**7.000**

In questo schema, che di fatto fornisce le medesime informazioni della precedente tabella, viene evidenziato il flusso della gestione corrente quale differenza tra l'Ebitda e la variazione del capitale circolante commerciale.

Come noto la prima grandezza (EBITDA) rappresenta il risultato della gestione corrente quale differenza tra i ricavi e tutti i costi operativi tranne gli ammortamenti e la svalutazione delle immobilizzazioni, mentre il capitale circolante commerciale misura il capitale investito attribuibile alla gestione corrente e può essere ricondotto alla differenza tra crediti e rimanenze e debiti commerciali e verso dipendenti.

Il flusso della gestione corrente esprime il "motore finanziario" dell'impresa e deve essere il più possibile ampio e positivo e coincide con il flusso della gestione operativa, come definito dall'OIC 10, dopo aver considerato i pagamenti per imposte e interessi.

Infine il flusso netto della gestione operativa mostra l'assorbimento/generazione di risorse che deriva dalle attività core dell'impresa.

Esso può avere segno negativo tuttavia diviene importante analizzarne la composizione.

ESEMPIO 2:

Disponibilità liquide iniziali		**8.000**
Variazione disp. Liquide	-	5.000
Disponibilità liquide finali		**3.000**

Di cui:

Attività operativa	15.000
Attività degli investimenti	- 16.000
Attività dei finanziamenti	- 2.000

In questo secondo esempio l'attività operativa è stata integralmente assorbita dagli investimenti ed anzi, per il perfezionamento dell'operazione si è attinto alle disponibilità liquide iniziali per €. 1.000 e finanziamenti per €. 2.000.
Ovviamente l'attenzione dovrà essere rivolta alla capacità dell'investimento in questione di produrre liquidità addizionale al fine di remunerare i finanziamenti contratti.

ESEMPIO 3:

Disponibilità liquide iniziali		**5.000**
Variazione disp. Liquide	-	3.000
Disponibilità liquide finali		**2.000**

Di cui:

Attività operativa	- 1.000
Attività degli investimenti	- 1.000
Attività dei finanziamenti	- 1.000

E' questo il caso di un'azienda che presenta gravi criticità legate all'incapacità dell'attività operativa (- €. 1.000) di fornire adeguata copertura, cosicché occorre ricorrere a disinvestimenti per €. 1.000 al fine di remunerare i finanziamenti pre-esistenti.
Evidentemente tale situazione non può essere sopportata a lungo; in assenza di un ritorno a valori positivi dell'attività operativa non sarà infatti possibile ipotizzare alcun equilibrio finanziario.

LA PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Dal punto di vista di logica gestionale, una volta definita la serie storica dei flussi finanziari, è necessario effettuarne una previsione mediante la costruzione di un modello ponderato rispetto ai dati a disposizione (quelli a consuntivo) e ad ipotesi sulla dinamica futura dei flussi.

FASE	DESCRIZIONE	COMPONENTI DA CONSIDERARE
1*	Stima del flusso della gestione corrente	a) l'EBITDA che deriva, come abbiamo avuto modo di specificare in precedenza, dai ricavi e dai costi operativi attesi;

		b) le variazioni dei crediti e debiti correnti e del magazzino che si prevede si manifesteranno lungo il periodo di osservazione
* In alternativa la stima del flusso della gestione corrente può essere effettuata direttamente considerando la differenza tra entrate e uscite della gestione corrente; analisi questa certamente più immediata ma che richiede, ai fini della sua attendibilità, una sufficiente base informativa.		
2	Stima degli investimenti	a) investimenti di sostituzione/rinnovo che garantiscono l'efficienza le risorse aziendali. Si tratta di investimenti a breve; b) investimenti di espansione funzionali ad una crescita dei ricavi mediante: a. incremento della capacità produttiva, b. diversificazione in attività diverse. Tali operazioni possono essere effettuate anche contemporaneamente. Evidentemente tanto più l'investimento è lungo tanto più aumenta il profilo di rischio dell'operazione
3	Stima dei disinvestimenti	Stabilito l'ammontare dell'investimento bisognerà analizzare la convenienza ad effettuare eventuali disinvestimenti (ad es. cessione cespiti obsoleti o non più idonei alla realtà aziendale) da cui ottenere flussi in entrata.
4	Effetto fiscale	Sarà infine necessario riconsiderare l'effetto fiscale atteso implicito nelle previsioni di utili.

Completate queste fasi si analizzeranno le decisioni assunte nel passato circa le modalità di finanziamento del capitale investito ed i risultati che ne sono scaturiti. Nel dettaglio si verificherà se è stato fatto principalmente ricorso a capitale di debito ed al relativo ammontare degli oneri finanziari sostenuti, ovvero se si è fatto ricorso a finanziamenti a medio lungo termine (ad es. i mutui). Da questa verifica potrebbero derivare diversi risultati. Si pensi ad esempio alle seguenti tre aziende che operano nel medesimo settore e sono di dimensioni confrontabili:

DESCRIZIONE	IMPRESA 1	IMPRESA 2	IMPRESA 3
Flusso della gestione corrente	7.500	4.000	2.500
Investimenti netti	-3.500	-3.500	-3.500
Imposte da pagare	-1.000	-700	-500
Flusso della gestione operativa	**3.000**	**-200**	**-1.500**
Interessi netti sul debito esistente	-250	-350	-450
Rimborso debito finanziario	-1.250	-750	-450
Dividendi	-100	-	-
Fabbisogno finanziario/surplus	**1.400**	**-1.300**	**-2.400**

A ben vedere l'azienda 1, che si finanzia principalmente con strumenti a medio lungo termine (interessi netti bassi e rimborso debito finanziario alto) ha un surplus finanziario che logicamente consentirà di:

a) incrementare le disponibilità liquide di fine periodo;
b) autofinanziare gli investimenti;
c) coprire gli impegni fiscali e finanziari.

In situazione opposta si trovano le aziende 2 e 3 le quali, finanziandosi principalmente con linee a breve termine (interessi netti alti e rimborso debito finanziario basso), registrano flussi di gestione negativi già dalla gestione operativa. Di conseguenza queste sono chiamate a gestire il problema della copertura del fabbisogno finanziario previsto.

LA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

In linea di principio generale la copertura finanziaria deve essere ricercata in ogni area gestionale e non soltanto in quelle dei finanziamenti.

Nel dettaglio è necessario individuare le aree in grado di generare flussi di cassa positivi e che non sono state considerate nella prima analisi.

Infatti, una volta ipotizzata una insufficiente copertura finanziaria sarà necessario considerare – ad esempio - una revisione delle modalità di gestione del credito al fine di:

- ridurre il tempo medio di incasso;
- migliorare le condizioni di pagamento;

- gestire con maggiore efficienza gli *stock* di magazzino, ove esistenti.

Terminata questa fase, bisognerà riconsiderare le informazioni inizialmente reperite circa la tipologia di investimenti da effettuare perchè:

- ✓ in caso di investimenti espansivi sarà possibile – ed auspicabilmente conveniente - posticipare l'intervento ad un esercizio nel quale il flusso di gestione consentirà l'integrale copertura del fabbisogno finanziario;
- ✓ in caso di investimenti di sostituzione l'intervento non sarà procrastinabile e, di conseguenza, bisognerà verificare la possibilità/convenienza ad effettuare disinvestimenti tanto di cespiti obsoleti quanto di asset scarsamente strategici; la scelta ricadrà evidentemente su quelli che garantiranno il miglior profilo di convenienza fra effetto della dismissione e prezzo di mercato.

Capita spesso che analisi così condotte portino a revisioni a tal punto profonde da modificare sensibilmente le previsioni originarie; si veda la seguente tabella che riprende i dati rettificati del precedente esempio:

DESCRIZIONE	IMPRESA 1	IMPRESA 2	IMPRESA 3
Flusso della gestione corrente	7.500	4.500	2.600
Investimenti netti	-3.500	-2.000	-1.600
Imposte da pagare	-1.000	-800	-550
Flusso della gestione operativa	**3.000**	**1.700**	**450**
Interessi netti sul debito esistente	-250	-350	-450
Rimborso debito finanziario	-1.250	-750	-450
Dividendi	-100	-	-
Fabbisogno finanziario/surplus	**1.400**	**600**	**-450**

A ben vedere gli interventi così definiti consentono di trovare copertura interna integrale per l'impresa 2, mentre l'impresa 3 riuscirà comunque ad ottenere flussi positivi anche se con riferimento alla sola gestione operativa.

Tale ultima informazione è comunque significativa perchè consente all'analista di affrontare tempestivamente la necessaria ristrutturazione dell'intera operatività dell'impresa 3 al fine di migliorarne il flusso della gestione corrente che, allo stato dei fatti, non consente di pagare gli oneri della gestione finanziaria, né tanto meno di remunerare i soci.

CONCLUSIONI

Sulla scorta di tutte le considerazioni finora svolte è evidente come l'emergenza sanitaria COVID-19, che ha purtroppo contraddistinto gli ultimi mesi e – presumibilmente – continuerà a caratterizzare i prossimi, obbligherà molte imprese, come quelle considerate negli esempi del precedente paragrafo, a non sottovalutare le conseguenze finanziarie ad essa legate ed il fabbisogno finanziario che ne deriverà in considerazione:

1. della contrazione del flusso di gestione per la riduzione dei ricavi, di cui soffriranno principalmente le aziende con un'elevata incidenza di costi fissi quali il costo del personale, locazioni, affitti e noleggi, servizi indipendenti dai ricavi;
2. della necessità di:
    a. effettuare gli investimenti necessari;
    b. far fronte agli impegni finanziari assunti in passato.

E' pertanto necessario che queste realtà si attivino immediatamente per introdurre nuove procedure di controllo/revisione che potranno, alternativamente o contestualmente, essere svolte da personale interno, ovvero affidate a professionisti esterni.

L'Approfondimento – 3

Decreto Agosto: le novità

di Gianfranco Costa

PREMESSA

In questo intervento analizzeremo le previsioni contenute nel D.L. 14.8.2020, n. 104, conosciuto anche come "Decreto Agosto", cercando di essere più schematici possibili. La norma prevede anche interventi in ambito giuslavoristico che non saranno oggetto di analisi.

INDENNITÀ PER IL SETTORE DEL TURISMO. DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E SPETTACOLO

L'articolo 9 prevede una indennità omnicomprensiva di € 1.000 a favore dei lavoratori dipendenti STAGIONALI del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 (la cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuati nella Tabella della Circolare INPS 30.3.2020, n. 49);
- al 15.8.2020 non siano titolari di:
    - Pensione diretta o lavoro dipendente;
    - NASPI.

L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1.1.2019 al 17.3.2020, non titolari al 15.8.2020 di pensione / rapporto di lavoro dipendente o di Naspi.

È inoltre prevista una indennità omnicomprensiva di € 1.000 ai lavoratori dipendenti A TEMPO DETERMINATO del settore turismo e stabilimenti balneari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

1. titolarità nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 gg;
2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 gg;

3. assenza di titolarità, al 15/8/2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità omnicomprensiva di € 1.000 è prevista anche per i seguenti lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività / rapporto di lavoro:

1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
2. lavoratori intermittenti di cui agli artt. 13 e 18 D.Lgs. n. 81/15, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020;
3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.1.2019 - 29.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222, C.c. (contratto d'opera), e che non abbiano un contratto in essere al 15.8.2020 devono essere già iscritti al 17.3.2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dall'attività di "porta a porta" superiore a € 5.000, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'agevolazione spetta se alla data di presentazione della domanda il soggetto non è titolare di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolare di pensione.

Altra indennità omnicomprensiva di € 1.000 è prevista per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo a condizione che:

- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
- non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.

L'indennità spetta anche, come previsto con il decreto Rilancio, ai lavoratori iscritti al predetto Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

L'indennità non spetta se al 19.5.2020 erano titolari di un rapporto di lavoro dipendente / titolari di pensione

Le indennità appena descritte:

- non sono cumulabili tra loro;

- non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020 e successive modifiche (fondo ultima istanza – iscritti casse di previdenza private);
- SONO cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12/6/1984, n. 222 (non con la pensione di invalidità).

Inoltre tali indennità descritte non sono imponibili per le imposte sui redditi e sono erogate dall'INPS su istanza.

INDENNITÀ LAVORATORI MARITTIMI

Con l'articolo 10 viene introdotta una indennità per un settore mai oggetto di interesse dei precedenti decreti. Si tratta di un'indennità di € 600 per ciascun mese di giugno e luglio, ai lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, co. 2, L. 5/12/1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari al 15/8/2020 di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione.

Essa è erogata su domanda all'INPS e non forma reddito imponibile.

INDENNITÀ SETTORE SPORTIVO

L'articolo 12 allunga l'indennità € 600 al mese di giugno per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, che a seguito del Covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, presso:

- CONI;
- Comitato italiano paralimpico (CIP);
- Federazioni sportive nazionali;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- Società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del Tuir;

La richiesta va presentata come per i mesi scorsi Sport e Salute spa. Chi ha già beneficiato delle indennità di marzo, aprile e maggio non deve presentare nuova domanda.

FONDO ULTIMA ISTANZA

L'articolo 13 prevede per i professionisti iscritti alle casse private una indennità di € 1.000 per il mese di maggio 2020.

Per chi ha già percepito le indennità precedenti, sarà automatico il pagamento dell'indennità per il mese di maggio; per coloro che non avevano i requisiti per le mensilità precedenti, si dovranno osservare le previsioni del DM 29/5/2020, ma la data di cessazione dell'attività è estesa dal 30/4 al 31/5/2020.

CONTRIBUTO FILIERA RISTORAZIONE

Una novità è contenuta nell'articolo 58, il quale prevede un contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione, in attività al 15.8.2020, con attività principale di cui ai codici ATECO

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
- 56.29.10 (mense)
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

per l'acquisto dei prodotti anche vitivinicoli di filiere alimentari e agricole, anche DOP e IGP, se il fatturato e corrispettivi medi da marzo a giugno 2020 è inferiore ai ¾ del fatturato e corrispettivi medi del medesimo periodo del 2019.

Il confronto dei fatturati e corrispettivi non è richiesto per chi ha iniziato l'attività dal 1/1/2019

Il contributo è pari agli acquisti effettuati dei predetti prodotti ed è erogato a presentazione di apposita istanza. Per l'accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma della ristorazione", messa a disposizione dal Concessionario convenzionato.

Apposito DM da emanare entro il 14/9/2020 stabilirà le modalità operative. Resta inteso che il richiedente riceverà:

- un acconto del 90% a seguito di presentazione di documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati e una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti;
- il saldo previa dimostrazione di avvenuto pagamento delle fatture con modalità tracciata.

Il contributo è soggetto alla normativa «de-minimis».

Inoltre, il contributo percepito:

- non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non forma valore della produzione IRAP;

- non rileva per la deduzione degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir;
- è alternativo e non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all'art. 59.

L'indebita percezione del contributo comporta l'emissione di un atto di recupero da parte dell'Ispettorato centrale tutela e qualità e repressione frodi (ICQRF) con il quale viene recuperato il contributo ed addebitata una sanzione pari al doppio del contributo. Il contributo e le sanzioni saranno restituite mediante versamento con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. L'omesso pagamento con F24 comporta l'iscrizione a ruolo.

In caso di cessazione dell'attività dopo la percezione del contributo, il firmatario della domanda deve conservare tutta la documentazione per l'esibizione agli organi di controllo ed è corresponsabile con il beneficiario dell'eventuale restituzione del contributo e della sanzione.

CONTRIBUTO ATTIVITÀ CENTRI STORICI

Altra novità è contenuta nell'articolo 59 il quale prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni sopra descritti, sia inferiore ai 2/3 di quelli realizzati a giugno 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni sopra descritti.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e rispetto a

giugno 2019, nelle seguenti misure:

a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/2020;
b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/2020;
c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/2020.

Il contributo minimo è di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per gli altri soggetti. È altresì previsto un contributo massimo € 150.000.

La norma prevede che si applichino le disposizioni dell'articolo 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020, e precisamente esso:

- va richiesto presentando apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

Il contributo per le attività nei centri storici non è cumulabile con il contributo ai ristoratori sull'acquisto di materie prime della filiera alimentare dell'articolo 58 del DL 104/2020.

AIUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE

L'articolo 62 corregge l'articolo 61, comma 1, DL n. 34/2020 con cui il Legislatore aveva disposto che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non potevano essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.

Ora, introducendo il comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro (< 10 dipendenti e < 2 milioni di ricavi/attivo patrimoniale) e piccole imprese (<50 dipendenti e < 10 milioni di ricavi/attivo patrimoniale) che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

MODALITÀ SVOLGIMENTO ASSEMBLEE SOCIETARIE

Con l'articolo 71 vengono prorogate fino al 15/10/2020 le previsioni dell'articolo 106, commi da 2 a 6, del DL 18/2020 in tema di svolgimento delle assemblee di Spa, Sapa, Srl, cooperative, mutue assicuratrici.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI LOCAZIONE

L'articolo 77 prevede una ulteriore mensilità per beneficiare del credito d'imposta sui canoni di locazione.

Soggetti beneficiari sono esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020.

Non è più richiesta la sospensione dell'attività.

L'ammontare del credito d'imposta è uguale alle precedenti previsioni e precisamente:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, Leasing (solo leasing operativo – CM 6/6/2020, n. 14) o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, (anche regime forfettario – CM 14/2020) agricola, (sia dichiarata con reddito agrario che analitico – CM 14/2020), di interesse turistico e all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (canone + altri servizi) o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta del 60% spetta anche:

- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020:

- per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (criterio della effettuazione delle operazioni) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Esso non è imponibile IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto sulla deducibilità delle spese generali in presenza di ricavi esenti o esclusi dall'imponibile (artt. 61 e 109, co. 5)

Essendo una estensione della precedente normativa risultano applicabili le precisazioni CM 6/6/2020, n. 14:

- Il credito d'imposta spetta:
    - ai contribuenti forfettari;
    - agli agricoltori, sia con reddito agrario che con modalità analitica di determinazione;
    - enti non commerciali anche se svolgono attività commerciale non prevalente;
    - contratti di leasing operativo;
    - a prescindere dalla categoria catastale, in quanto si deve verificare l'utilizzo;
    - per i professionisti gli immobili ad uso promiscuo sul 50% del canone, sempreché il professionista non possieda nello stesso comune di altro immobile usato esclusivamente per l'attività.
    - enti non commerciali: se svolgono anche attività commerciale:
        1. per la parte di canone riferita al non commerciale non si fa confronto con il fatturato

2. per la parte commerciale si dovranno verificare anche gli altri requisiti del limite dei ricavi e calo del fatturato.

La quota di canone delle due attività si considera in base al criterio già utilizzato in contabilità.

- Il credito d'imposta non spetta in presenza di:
  - reddito occasionale (sia d'impresa che professionale) che viene dichiarato nel quadro RL;
  - contratti di leasing finanziario; al contrario spetta sui leasing operativi.
- Come determinare i ricavi dell'anno precedente: Si applica il regime contabile utilizzato per la determinazione del reddito;
- Quantificazione del fatturato:
  - fattura immediata: la data della fattura
  - fattura differita: la data del DDT
- Quando spetta: il credito d'imposta spetta quando il canone è pagato ed il pagamento deve avvenire entro il 2020. Inoltre, si considera pagato il canone in caso di cessione del credito d'imposta al locatore, ma è necessario che sia pagata la differenza rispetto al credito d'imposta ceduto (cioè il 40% del canone o 60% in caso di affitto d'azienda).
- Modalità di utilizzo del credito d'imposta:
  - in compensazione, con codice tributo «6920»;
  - nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il canone è stato pagato;
  - mediante cessione del credito fattibile dal 19/5/2020 al 31/12/2021;
  - è fruibile successivamente al pagamento dei canoni di locazione;
  - nel caso di utilizzo in compensazione, essa dovrà avvenire esclusivamente tramite FISCONLINE o ENTRATEL;
  - si compilerà il quadro RU indicando la quota usata in compensazione e quella in dichiarazione;
  - la quota non utilizzata sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi, ma non potrà essere chiesta a rimborso.

Nel caso di cessione del credito d'imposta, il cessionario potrà usarlo in dichiarazione o in compensazione, ma non potrà riportarlo all'anno successivo. Al contrario, il credito non utilizzato potrà, però, essere ceduto ma solo nello stesso anno.

In caso di differenza fra il valore nominale del credito e l'importo pagato al cedente si realizza una sopravvenienza attiva imponibile.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti;

- di € 250.000 di compensazione dei crediti da quadro RU;
- e di € 1.000.000 per le compensazioni.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta locazioni immobili C/1 (di cui all'art. 65, DL 18/2020), in relazione alle medesime spese sostenute.

Va verificato il rispetto del «de minimis» nelle nuove misure (Comunicaz. Commissione UE 9/3/2020 C(2020) 1863):

- € 800.000 per le imprese in genere;
- € 120.000 per i settori della pesca e acquacoltura;
- € 100.000 per la produzione primaria di prodotti agricoli.

MORATORI MUTUI IMPRESE TURISTICHE

Il secondo comma dell'articolo 77 prevede, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista all'art. 56, co. 2, let. c), DL 17.3.2020, n. 18, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, è prorogata sino al 31.3.2021.

Si dovrà attendere l'autorizzazione della comunità Europea.

IMU TURISMO E SPETTACOLO

L'articolo 78 stabilisce che per l'anno 2020 non è dovuta la 2^ IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili di categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; la non debenza è estesa al 2021 e 2022, previa approvazione UE;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si dovranno rispettare i limiti del de-minimis.

ULTERIORE AGEVOLAZIONE SETTORE TURISTICO-TERMALE

L'articolo 79 prevede un credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, nella misura del 65% della spesa sostenuta nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

Sono ammessi al credito d'imposta i seguenti interventi:

- ristrutturazione edilizia (art. 3 - lett. b, c, d - DPR 380/2001);
- eliminazione barriere architettoniche;
- acquisto mobili e arredi.

È previsto un Vincolo e cioè che i beni acquistati con l'agevolazione non possono essere ceduti prima dell'8° anno successivo all'investimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali.

Tra i beneficiari dell'agevolazione sono ora ricompresi anche:

- gli agriturismo di cui alla L. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all'art. 3, L. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta.

ESTENSIONE 110%

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'articolo 119, DL n. 34/2020 era previsto che la fruizione della nuova detrazione del 110% non era possibile con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

Con il comma 6 dell'articolo 80, modificando il comma 15-bis dell'articolo 119 il Legislatore dispone ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l'esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NELLO SPORT

L'articolo 81 prevede che per il 2020, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e

degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società o associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetti un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1.7 al 31.12.2020.

NB: sono escluse dall'agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex articolo 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o dei servizi mediante una specifica attività della controparte. Sarà quindi fondamentale dimostrare l'attività pubblicitaria svolta dal percipiente.

Il bonus spetta a condizione che i pagamenti siano tracciati (bonifico bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97 nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

BONUS VIAGGIO

Il «Bonus Viaggio» introdotto in sede di conversione a mezzo dell'articolo 200/bis del DL 34/2020 consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi o noleggio da conducente da persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni

capoluoghi di Città metropolitane o nei capoluoghi di provincia.
I viaggi devono essere effettuati dal 15.7 al 31.12.2020.
L'articolo 90 del DL 104/2020, prevede l'estensione del beneficio anche agli appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19.
Il bonus non è cedibile, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

RATEAZIONI SCADENZE DEL 16/9/2020

L'articolo 97 mette mano per l'ennesima volta ai termini per il pagamento dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, stabilendo che possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:
  - in un'unica soluzione entro il 16.09.2020,
  - o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima rata entro il 16.09.2020;
- per il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  - mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo,
  - con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021.

Chiaramente che avesse già pagato in anticipo, non avrà diritto al rimborso per fruire della nuova rateazione.

PROROGA VERSAMENTO 2° ACCONTO

Con l'articolo 98 viene prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per i soggetti che:

1. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore € 5.164.569;
2. che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);

- applicano il regime dei contribuenti minimi (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 Tuir).

RISCOSSIONE COATTIVA

Ennesima proroga contenuta nell'articolo 99 con la quale è stabilito che il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020, dovrà avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020. vi sono inoltre le seguenti previsioni:

1. le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.03.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020;
2. è prorogata al 15.10.2020 la sospensione dell'obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 5.000 nel caso in cui il creditore risulti moroso;
3. sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione le misure cautelari gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

PROROGA TOSAP-COSAP

Con l'articolo 109 è prevista la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 - 31.12.2020 (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'Articolo 110 introduce una nuova e certamente più conveniente rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni immobilizzate.

Le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali e gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti

con stabile organizzazione, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Con questa rivalutazione non è necessario coinvolgere tutti i beni di una categoria omogenea essendo possibile rivalutare il singolo cespite.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (30.6.2021 per i solari) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. La norma stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. 19.04.2002, n. 86, e dell’art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.

L'angolo Informatico

Componenti della rete informativa dello studio

di Daniele Ziantoni

La rete informatica dello studio, è generalmente composta da una presenza molteplice di elementi i quali funzionando nel loro complesso consentono alla rete di operare secondo i criteri stabiliti in fase progettuale.

Non esiste un modo per definire a priori qual è una rete corretta o qual è quella sbagliata, la sua struttura deve adattarsi alle esigenze della singola realtà in base alle caratteristiche della realtà dove è localizzata.

Le caratteristiche possono essere di diverso tipo, ad esempio una determinata struttura aziendale, l'uso o meno di certi programmi o anche la struttura architettonica dell'edificio dove è localizzata o anche la presenza o meno di diversi sedi.

Tutte le reti devono però soddisfare alcuni requisiti fondamentali, indipendentemente dalla dimensione della rete stessa.

I requisiti vengono rispettati utilizzando sia sistemi hardware che software oltre che mediante l'introduzione di determinate procedure per il loro utilizzo. Inoltre ci troviamo in un contesto storico dove troviamo una evoluzione dei software e delle linee di comunicazione che hanno portato ad una sostanziale trasformazione delle proprie reti.

L'esempio più semplice riguarda i programmi gestionali, si è passati da un programma installato in un computer (o in un server se l'azienda è più strutturata) e quindi con la necessità di salvare copie nei backup ai programmi in cloud.

Per proseguire si intendono fornire alcune informazioni di base sulle componentistiche di una normale rete aziendale composta da una sola struttura aziendale, collegamento internet e diversi client collegati ad un server.

Rete aziendale

Trattasi di una struttura complesso che è il risultato del collegamento tra diverse componentistiche di un sistema.

Il sistema è in generale composto da diversi elementi. La rete si divide a sua volta in rete interna e rete esterna. Perché questa distinzione è importante? Per rete si intende un collegamento realizzato mediante diversi sistemi tra due o più dispositivi. Per rete interna

si intende quel collegamento tra due o più dispositivi, in generale server, client (o workstation), stampanti etc.

Per rete esterna si intende, invece, quel collegamento tra rete (domestica o aziendale) e il resto del mondo, ciò avviene grazie al collegamento internet.

Al giorno d'oggi tutti abbiamo una rete, sia di tipo domestico che aziendale. Pensate semplicemente alla vostra abitazione, tutti abbiamo un modem dotato di wi-fi e con questo colleghiamo diversi dispositivi che tutti abbiamo quali pc, stampanti, smartphone o smart-tv tutti collegati con cavi o via wi-fi. Per le reti più domestiche più strutturate troviamo anche dei dischi di rete per il salvataggio dei propri dati che sono una sorta di back-up manuale.

Nelle reti aziendali la questione è simile ma ovviamente più strutturata in quanto vi può

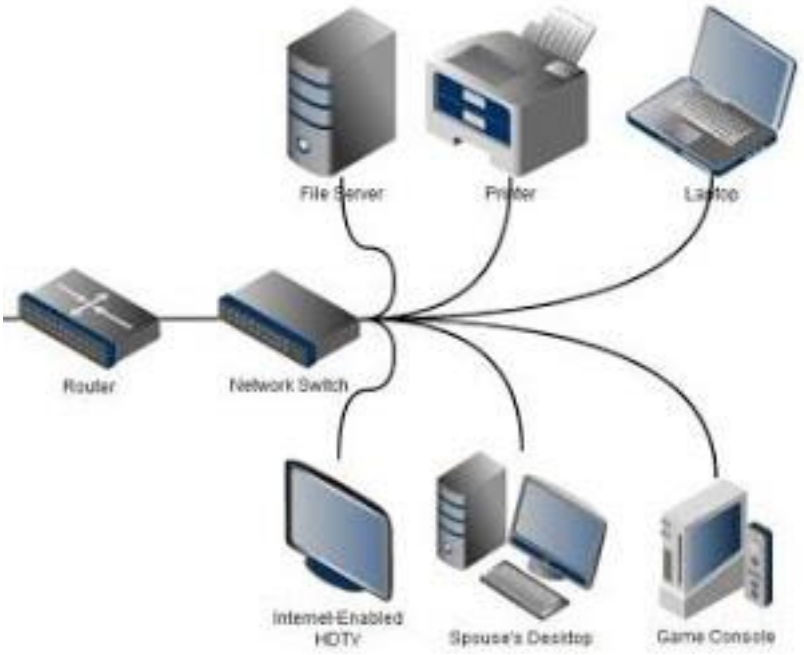

essere la presenza di un server o anche macchinari per la produzione collegati in rete.

Fonte: https://www.navigaweb.net/2014/09/come-funziona-una-rete-casalinga-router.html

Per dare un'idea: una rete può essere considerata come un condominio dove i vari appartamenti sono i terminali e nell'attico vi sia la soffitta dove vengono risposti tutti i dati da archiviare e vi sia anche l'appartamento dell'amministratore di condominio. La soffitta è l'equivalente del backup e l'appartamento dell'amministratore il server.

Entriamo ora più nel dettaglio, partiremo dalla rete interna (LAN e WLAN) per espandere poi alcuni concetti con quella esterna (WAN).

Client

E' un dispositivo della propria rete, in genere una workstation composto da un terminale, un pc desktop (o "fisso") oppure un portatile. Funzione di questo elemento è quello di creare un posto di lavoro nel quale il soggetto possa svolgere le mansioni richieste. In uno studio professionale, il client può essere la postazione nella quale il personale svolge le proprie funzioni, quali inserimento della contabilità oppure progettazione di una abitazione e via discorrendo. Il client è una porta di accesso alla propria rete, un pò come la porta d'ingresso di un appartamento all'interno dell'abitazione. Deve essere quindi adeguatamente protetto in quanto conserva i propri dati che possono essere comuni e condivisi oppure solo localizzati in quel terminale.

Un terminale però, può anche essere il proprio smartphone o tablet in quale ha accesso ai dati della rete aziendale.

Server

Il server è un elaboratore che svolge specifici compiti destinati alla gestione delle risorse comuni alla rete. Nella realtà i ruoli del server sono molteplici ma nella maggior parte dei casi si tratta del c.d. "server dati" ovverosia la conservazione, gestione e condivisione di file dati e di programmi nonché la gestione degli utenti che accedono al sistema.

Si capisce quindi che questo elaboratore non è destinato all'uso come un normale client, ma ha ruoli ben specifici e automatizzati.

In generale questo computer ha una architettura particolare volta alla tutela dei dati e delle risorse in esso contenute, con particolare riferimento ai dischi di memoria e alla potenza del processore. Tuttavia in alcuni casi questo ruolo può essere svolto da un normale pc desktop anche se tale soluzione, a parere di chi scrive, è altamente sconsigliata.

Si fa inoltre presente che questi particolari sistemi sono molto delicati e insieme ad altri strumenti dovrebbero essere localizzati in luoghi sicuri nonché in ambienti climatizzati in quanto generano molto calore e non possono funzionare in ambienti con temperature ambientali elevate.

Stampanti e scanner

Questi dispositivi, come noto, consentono la stampa delle informazioni oppure la scansione dei documenti al fine di caricarne l'immagine nel sistema.

Sono presenti anche le fotocopiatrici che altro non sono che scanner associati ad una stampante, stessa cosa dicasi per i fax che consistono in scanner associati ad un telefono.

In passato questi 3 sistemi erano separati, ma nel corso del tempo sono state assorbite in un unico dispositivo definito stampate multifunzione la quale racchiude sia la funzione di fotocopiatrice che di scanner e stampante di rete. Può anche integrare la funzione del fax.

Ora in molti studi si assiste al proliferare di piccole stampanti condivise tra due postazioni e la presenza di un dispositivo di scanner però non di rete che rende necessario il trasferimento del dispositivo tra le varie postazioni.

Tuttavia è utile ricordare che un costo elevato è rappresentato dal toner della stampante e in particolare dal suo contenitore. Le cartucce dei toner delle stampanti più piccole hanno pertanto costi elevati che consentono stampe fino ad esempio a 10.000 pagine, toner invece di stampanti più grandi hanno autonomia fino anche a 100.000 pagine a fronte di un costo che è solo il doppio o il terzo (a fronte di una capacità di oltre 10 volte).

Sembrerà assurdo, ma in molti studi sono ancora presenti scanner monopagina privi del c.d. ADF (alimentatore automatico di documenti) che costringono il personale a dedicare molto tempo all'alimentazione dello scanner.

Il raggruppamento quindi di più stampanti, l'eliminazione dello scanner monopagina, in una sola grande stampante multifunzione non solo consente di avere più spazio sulle scrivanie ma anche di adoperare economie di scala date da minori costi di manutenzione e di toner stesso nonché del tempo del personale dedicato all'uso dello scanner.

Connessione di rete

La connessione tra i dispositivi è possibile grazie a cavi (LAN) o rete wifi (WLAN).

La scelta della modalità dipende sia dal tipo di rete (se aziendale o domestica) sia dalla struttura del luogo dove è localizzata o particolari necessità come pareti di cemento armato, strutture modulari come uffici prefabbricati o anche open space.

Tuttavia la presenza del cavo (c.d. rete cablata) non preclude la presenza del wifi.

Si fa presente, tuttavia, che la rete cablata rende molto difficile l'accesso a soggetti esterni mentre il wifi può essere forzato. La connessione dei dispositivi tramite rete cablata avviene mediante il collegamento del cavo alla scheda di rete del dispositivo stesso.

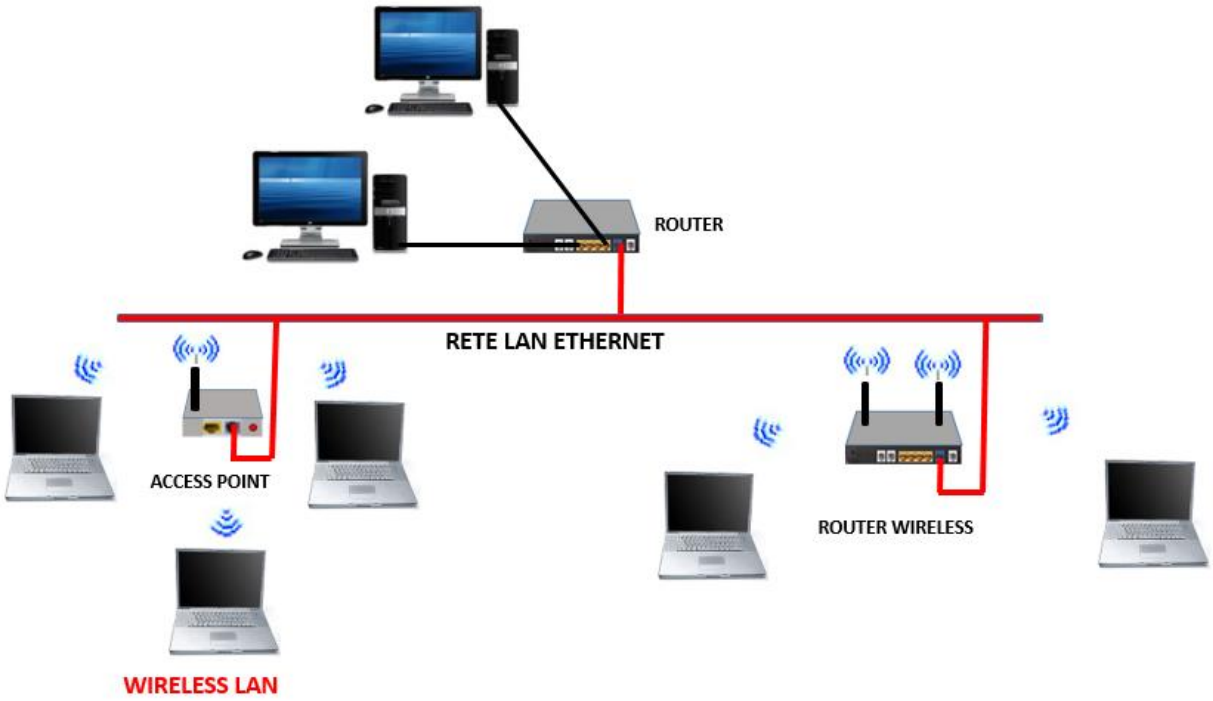

L'accesso al wifi da parte di altri soggetti consentirebbe l'accesso ai dati sensibili, detta rete dovrà quindi essere protetta da password più performante possibile. Si ricorda inoltre che qualora i clienti richiedessero l'uso della rete internet tramite wifi è possibile impostare un accesso dedicato c.d. "Wifi Guest" che impedirebbe quindi l'accesso alla rete interna o a dati sensibili. In ogni caso si tratta di una scelta sconsigliata, specialmente negli studi professionali.

La rete cablata, inoltre ha subito notevoli miglioramenti, si va da cavi la cui velocità massima è di 100mb/s a cavi con velocità di 1gb/s. Nel caso in cui si sia in presenza di una rete pre-esistente, molto probabilmente questa avrà i dispositivi (in particolare i cavi) che supportano la velocità da 100ms/s. Se si dovesse acquistare un nuovo dispositivo, la cui connessione può raggiungere 1gb/s, si deve tenere presente ciò può avvenire solo se tutta l'infrastruttura lo supporta.

Fonte: http://www.cvsperoni.it/index.php/wireless-e-wi-fi/

La rete oltre ad essere composta di singoli cavi è anche composta da altri elementi, tra i vari si elencano:

- Switch: consente di mettere in collegamento i vari cavi della rete cablata consentendo quindi di poter scambiare tra di loro le informazioni, senza di esso i cavi consentirebbero il colloquio solo tra 2 dispositivi. Le dimensioni di questo dispositivo dipendono dalla quantità di collegamenti. Ad esempio uno switch di 16 consente il collegamento cablato fino a 16 dispositivi;

- Access Point: strumento collegato alla rete cablata che crea il segnala wireless e quindi l'accesso agli altri dispositivi;
- Firewall: primo e forse più importante strumento di difesa dell'accesso di altri utenti, funziona come un sorvegliante che impedisce agli estranei (tranne quelli autorizzati) ad entrare nella rete. Riprendendo l'esempio del condominio è come se fosse il portiere;
- Router wifi: racchiude al suo interno sia il modem, il firewall, lo switch e l'access Point. Ovviamente trattasi di uno strumento basico adatto per lo più a linee domestiche o di ridottissime dimensioni;

Dispositivi di back-up

E' uno strumento che lavora insieme ad un software dedicato, il cui compito è quello di salvare con cadenza regolare le informazioni fondamentali e più importanti.

Questi strumenti in genere sono NAS ovvero piccoli dispositivi che contengono dischi di memoria ad alta capacità collegati alla rete, possono essere sostituiti da dischi di memoria esterni per le realtà domestiche.

Il backup è possibile grazie ad un software installato nei vari sistemi i quali ad un certo orario creeranno delle copie in questo disco e qualora vi siano problemi (virus, distruzione del disco o formattazione) consentono il recupero delle informazioni.

In genere il programma viene installato su un server ma se i vari pc client contengono dati importanti potrà essere installato anche su questi ultimi.

Le prossime scadenze

15 settembre 2020

MODELLO 730

Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08

16 settembre 2020

SOSPENSIONI COVID

Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017)

IVA - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IVA - VERSAMENTO

Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IVA – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva al 2° trimestre 2020

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax)

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

INPS – GESTIONE EX-ENPALS

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei

contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

INPS - AGRICOLTURA

Versamento della 2° rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020. Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2020, mediante il Mod. F24.